



TRIBUNALE DI VERONA

Seconda Sezione Civile



13/2018 P. G. G. m.

R.G. 9/18

Il Giudice designato, dott. Cristiana Bottazzi,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.9.2018;

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento promosso da Luisa Cavaliere, nata a Cologna Veneta (VR) il 26.1.1972, C.F. CVLLSU72A66C890P, residente a Roveredo di Guà (VR), Via Maceratoi n. 42;

osservato che

- in data 12.6.2018 Luisa Cavaliere, con l'assistenza del professionista designato quale O.C.C. dott.ssa Armanda Roda, ha presentato una proposta di piano del consumatore;
- il piano prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione e in misura pari al 46,10% dei crediti chirografari, con le seguenti modalità:
 - quanto alle spese prededucibili (pari a € 4.724,28, comprensivi del compenso dell'O.C.C.), pagamento integrale in unica rata da corrispondere entro 15 giorni dall'erogazione da parte del datore di lavoro degli importi dovuti a titolo di anticipo del TFR, che la ricorrente si impegna a chiedere al momento dell'omologa del piano;
 - quanto ai crediti chirografari, pagamento parziale nella misura del 46,10% (complessivi € 34.775,72) come segue: € 10.275,72 in unica rata da corrispondere entro 15 giorni dall'erogazione dell'anticipo del TFR ed € 24.500,00 in settanta rate dell'importo di € 350,00 ciascuna, detratte dallo stipendio della ricorrente per la durata di cinque anni dall'omologa del piano (precisamente: 14 rate annuali, di cui 12 da pagarsi su base mensile entro il giorno 10 di ogni mese mediante addebito permanente sul conto corrente, e ulteriori 2 rate, da corrispondere con bonifico bancario entro 15 giorni dall'accredito in favore della ricorrente della tredicesima e quattordicesima mensilità di retribuzione);



- la ricorrente non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L. 3/2012, ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 co. 2 L. 3/2012 e la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 L. 3/2012;
- la documentazione prodotta è completa, in particolare la ricorrente ha depositato l'elenco dei creditori, di tutti i propri beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, la dichiarazione dei redditi dell'anno 2014 e le certificazioni uniche a partire dal 2015 ad oggi, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del proprio nucleo familiare (stimate in € 750,00 mensili), il certificato dello stato di famiglia;
- l'O.C.C. nella propria relazione ha attestato la fattibilità e convenienza del piano, oltre la veridicità dei dati acquisiti;
- non risultano procedimenti di esecuzione forzata a carico della ricorrente, mentre è attualmente in corso la cessione del quinto dello stipendio in relazione al credito di Pitagora s.p.a.; a tale proposito deve considerarsi legittima la scelta di considerare tale credito come chirografario, con la possibilità di prevederne il pagamento parziale, conformemente all'orientamento già espresso a più riprese da questo Tribunale, secondo cui: (i) la cessione riguarda crediti futuri, quelli derivanti dall'attività lavorativa dell'istante; (ii) *"la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 cod. civ., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione"* (Cass. n. 17590/05; Cass. n. 551/12); (iii) le procedure previste dalla L. n. 3/12 devono essere considerate quali procedure concorsuali, in quanto tali soggette alla disciplina contenuta nella legge stessa e, per quanto non previsto, ai principi generali che regolano le procedure concorsuali, e del resto l'omologa del piano del consumatore,



al pari della sentenza dichiarativa di fallimento, è equiparato ad un pignoramento (art. 12-bis L. 3/12); (iv) anche alla procedura in esame è quindi applicabile il principio giurisprudenziale sopra richiamato;

- non sono stati accertati atti in frode ai creditori e lo stato di sovraindebitamento non risulta esser stato colposamente determinato da parte della ricorrente, essendosi determinato in seguito alla difficoltà di rimborsare i debiti verso società finanziarie, di per sé proporzionati alle capacità reddituali della ricorrente, via via contratti al fine di estinguere finanziamenti pregressi, nonché alla necessità di sostenere nel corso del tempo alcune spese straordinarie (spese mediche, lavori nell'immobile del padre, acquisto di un'auto usata per raggiungere il luogo di lavoro); risulta pertanto la meritevolezza della ricorrente;
- l'O.C.C. ha comunicato ai creditori il deposito della proposta e la data dell'udienza come previsto dall'art. 12-bis L. 3/2012 e non sono pervenute contestazioni;
- vi sono pertanto le condizioni di legge per l'omologazione del piano, per l'esecuzione del quale non appare necessaria la nomina di un liquidatore,

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore proposto da Luisa Cavalieri;

dispone che l'istante provveda ad eseguire le attività previste dal piano sotto la vigilanza dell'O.C.C., il quale ogni sei mesi dovrà acquisire una relazione sulle attività compiute e lo stato dei pagamenti.

Manda la Cancelleria per quanto di competenza.

Verona, 7.9.2018

Il Giudice

Cristiana Bottazzi

UNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Irene Armenio)

